

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E/O SPONSORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
AD ASSOCIAZIONI, ENTI, GRUPPI E SOCIETÀ' DEL TERRITORIO DI COMPETENZA**

ANNO 2022

Articolo 1 – Scopi dell’iniziativa – CORTINABANCA, attenendosi ai principi sanciti dal proprio Statuto, che prevede tra l’altro di *“favorire i soci cooperatori e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi”*, stabilisce di promuovere e sostenere le iniziative delle associazioni, enti, gruppi e società operanti nel territorio di competenza, avuto riguardo alle loro tipologie e finalità.

Articolo 2 – Criteri generali – La promozione e il sostegno della Banca si concretizzano nella concessione di contributi (ordinari e straordinari) e/o di sponsorizzazioni pubblicitarie ai soggetti richiedenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 3 – Articolazione delle iniziative – L’attività contributiva della Banca, nei limiti delle risorse disponibili in materia, il cui plafond è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sia per le contribuzioni deliberate dal Consiglio stesso, sia per quelle demandate ai soggetti delegati, si sviluppa nei seguenti ambiti d’intervento: assistenziale (beneficenza), culturale, sociale, religioso-artistico, sportivo, turistico, volontaristico.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari – I soggetti ammessi a beneficiare di contributi e/o sponsorizzazioni pubblicitarie da parte della Banca sono i seguenti:

- a) Associazioni non riconosciute e Comitati;
- b) Enti privati, Associazioni riconosciute, Istituzioni e Fondazioni;
- c) Enti pubblici;
- d) Gruppi di volontariato;
- e) Scuole ed organismi scolastici.

I soggetti beneficiari devono avere la sede o svolgere la propria attività nel territorio sul quale la Banca ha competenza, oppure organizzare manifestazioni ed attività nel medesimo.

In via eccezionale e per iniziative di carattere particolare, contributi e/o sponsorizzazioni pubblicitarie potranno essere concessi anche a singoli privati.

Per poter partecipare al Bando per la concessione di contributi e/o sponsorizzazioni, i soggetti richiedenti, al momento della presentazione della richiesta, devono essere **già titolari** di rapporto nominativo presso la Banca. Sono esclusi da tale obbligo, gli enti, le istituzioni e le fondazioni che - per Statuto - devono essere titolari di un conto di tesoreria; sono altresì esclusi i gruppi di persone e le piccole associazioni non riconosciute, sprovviste di Statuto e/o Codice Fiscale.

Articolo 5 - Contributi e sponsorizzazioni pubblicitarie ordinari e straordinari – I contributi e le sponsorizzazioni pubblicitarie possono essere “ordinari” e “straordinari”.

Gli “ordinari” sono quelli finalizzati a sostenere l’attività istituzionale dei soggetti richiedenti durante l’anno di riferimento; quelli “straordinari”, invece, sono destinati a sostenere iniziative determinate nelle modalità, nell’oggetto e nel tempo di svolgimento, che non hanno carattere di continuità o di ricorrenza, oppure all’acquisto di beni strumentali all’attività esplicata dai soggetti richiedenti.

Articolo 6 – Modalità e termini di erogazione dei contributi ordinari - Per poter partecipare al Bando per la concessione di contributi e/o sponsorizzazioni pubblicitarie, al fine di una pronta disamina, i soggetti richiedenti devono presentare domanda a CORTINABANCA **compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cortinabanca.it nella sezione dedicata “Bando Contributi e Sponsorizzazioni 2022”, allegare i documenti richiesti ed inviarlo, entro e non oltre il 31 ottobre 2021, seguendo le indicazioni presenti.**

Articolo 7 – Bando per l’assegnazione di contributi e/o sponsorizzazioni pubblicitarie – Le richieste, pervenute nel termine stabilito dal Bando (generalmente entro il **31 ottobre** di ogni anno), vengono ordinate in un tabulato, in base alla filiale di competenza e agli ambiti di operatività (culturale, sociale, sportivo, turistico o volontaristico), eventualmente ampliabili secondo le richieste pervenute. Vengono, inoltre, distinte - a seconda del tipo di richiesta - tra le categorie “ordinari” e “straordinari”.

In base al “peso” di ciascuna filiale, alle caratteristiche dei richiedenti e delle richieste, tenendo necessariamente conto di quanto erogato negli anni passati, il Servizio Marketing procede ad una prima proposta degli importi da assegnare, attribuendo a ciascuna richiesta un indice d’interesse (da 1 a 7, dove “7” indica situazioni “particolari”), che identifica la “visibilità” e il “coinvolgimento” a livello marketing che il contributo/sponsorizzazione ha o può avere per la Banca.

Un’analoga valutazione viene richiesta anche alle Filiali, per le domande di propria competenza.

Dopo una necessaria verifica della rispondenza del totale così calcolato rispetto al budget provvisorio, il Gruppo di Lavoro “Comunità” ha il compito di definire la proposta finale per quanto riguarda la parte “ordinaria” e di procedere ad una prima discussione e valutazione delle richieste “straordinarie”.

La proposta definitiva viene poi presentata per la discussione in Consiglio di Amministrazione, il quale - tenendo conto delle indicazioni emerse dal Gruppo di Lavoro “Comunità” - stabilirà i budget definitivi per la parte “ordinaria” e “straordinaria” e per l’esercizio delle deleghe in “corso d’anno” da parte del Comitato Esecutivo, della Presidenza, della Direzione, dei Responsabili di Area e dei Preposti di Filiale.

La Banca comunica agli enti richiedenti l’esito della richiesta, invitando i destinatari a prendere i necessari accordi con la banca attraverso le Filiali, con il fine di favorire al massimo il loro coinvolgimento in tutto il processo e creare opportunità di contatto con i beneficiari.

In caso di accoglimento delle richieste, si procede all’erogazione dei contributi/sponsorizzazioni pubblicitarie.

Normalmente i contributi (ordinari e straordinari) vengono erogati attingendo al “Fondo Beneficenza e Mutualità” a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Le sponsorizzazioni pubblicitarie implicano, di norma, come contropartita l’utilizzo del logo e/o del marchio della Banca su manifesti, depliant, striscioni, indumenti o altro. Esse trovano giustificazione contabile in un contratto “per erogazione di prestazioni a carattere pubblicitario” oppure vengono pagate contro presentazione di regolare fattura o ricevuta da parte del soggetto richiedente.

Articolo 8 – Assegnazione di contributi e/o sponsorizzazioni “fuori Bando” - Le richieste pervenute in corso d’anno, fuori dei termini fissati dal Bando, sono demandate ai soggetti titolari di deleghe in materia di contributi e pubblicità, che accordano l’eventuale erogazione nel rispetto dei limiti loro conferiti.

Qualora le richieste comportino un maggiore impegno finanziario, vengono rimesse all’esame del Consiglio di Amministrazione durante l’anno.

Le richieste inviate in corso d’anno, se non rivestono carattere d’immediatezza, vengono vagliate una volta al mese (fine mese) o possono anche essere rinviate per la valutazione nell’ambito del procedimento previsto dal Bando relativo all’anno successivo.

Articolo 9 - Norme finali - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni codificate nelle apposite procedure esecutive.

Cortina d’Ampezzo, 21 settembre 2021